



ISTITUTO COMPrensIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
VIA TRIESTE, 11 - 91028 PARTANNA (TP)
0924/88327 □ 0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 –Sito web: www.icpartanna.edu.it
□ tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

Circolare n. 196

Ai Docenti della scuola
Secondaria di 1° grado
Ai genitori
E agli alunni classi terze
Scuola secondaria di primo grado
AI DSGA
Sito Web

Oggetto: ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2025/2026

Esami di Stato I ciclo:

Riferimenti normativi:

- Ordinanza Ministeriale n.54 del 26 marzo 2026;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 in merito alla prova scritta di lingue straniere, al colloquio, alla votazione finale, alla certificazione delle competenze, ai requisiti di ammissione all'esame, al voto di ammissione, alle prove d'esame, alla prova scritta di italiano, alla prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017 n.741

A - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Ammissione all'esame

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

d) Di aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

B - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI ESAME

B 1. Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il consiglio di classe esprime il voto di ammissione con una valutazione in decimi in una dimensione complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Media ponderata dei risultati finali dei tre anni scolastici calcolata nel seguente modo:

Tale media ponderata risulta calcolata nel seguente modo:

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del primo anno 25%
- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del secondo anno 25%
- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del terzo anno 50%

2. Giudizio del comportamento dei tre anni scolastici;

3. Interesse, impegno e partecipazione nelle attività di lavoro/studio a casa/scuola nel corso del triennio;

4. Metodo di lavoro, regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno nel corso del triennio;

5. Livello dei progressi degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza;

6. Sviluppo della capacità di imparare ad apprendere e di autovalutazione nel corso del triennio;

7. Curricolo scolastico: ammissione alla classe successiva con/senza segnalazione di lacune, con/senza provvedimenti disciplinari.

8. Bonus di 0,20 da sommare alla media di ammissione agli esami di stato per gli alunni del corso musicale.

B 2. Prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo (tipologia A);
2. testo argomentativo (tipologia B);
3. comprensione e sintesi di un testo (tipologia C)

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e

accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo;
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo;
4. lettera o e-mail personale;
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all' esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di formazione e d'istruzione professionale.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico

o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. IO. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

B 3. Criteri per la valutazione delle prove

La prova scritta relativa alle competenze di italiano, la prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, la prova relativa alle competenze in lingua straniera e il colloquio saranno valutati in base a dei criteri di valutazione, enucleati in griglie di correzione, indicatori e descrittori.

B 4. Attribuzione della valutazione finale

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico.

C - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE

C 1. Criteri di attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti requisiti di accesso:

- aver riportato una valutazione pari a 10 /decimi in tutte le discipline a conclusione del terzo anno (secondo quadrimestre);

- avere riportato una valutazione di 10/decimi in tutte le prove d'esame;
- avere riportato un voto di 10/decimi nel comportamento a conclusione del terzo anno;
- avere riportato una media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del primo e secondo anno di almeno 9/decimi.

C 2. Certificazione delle competenze

- Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

C 3. Alunni privatisti

- La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.
- L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
L'alunna privatista sarà inserita nella classe 3^A.

C 4. Candidati assenti e sessioni suppletive

- Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

D . CRITERI ATTRIBUZIONE BONUS INDIRIZZO MUSICALE

Bonus di 0,20 da sommare alla media di ammissione agli esami di stato per gli alunni del corso musicale. Tale bonus verrà attribuito solamente agli alunni che nel corso del triennio avranno dimostrato un costante e costruttivo impegno in tutte le attività. Il bonus, nello specifico dello 0,20 verrà sommato alla media di ammissione agli esami di Stato, sotto proposta dell'insegnante di strumento dell'alunno in questione e con parere favorevole di tutto il consiglio di classe.

Condizioni per il conferimento del bonus:

- Impegno costante e costruttivo;
- Frequenza non saltuaria delle lezioni di strumento;
- Frequenza non saltuaria delle prove d'orchestra;
- Partecipazione ai saggi d'orchestra e di classe;
- Buona condotta durante tutto il percorso triennale;

Se tali condizioni non dovessero essere soddisfatte, il consiglio di classe può decidere di non attribuire il BONUS.

CALENDARIO ESAMI

Giovedì 11 GIUGNO	RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI DI STATO	ORE 17:30 Via Messina n.4
--------------------------	--	--------------------------------------

PROVE SCRITTE Via XX SETTEMBRE

Venerdì 12 giugno 2026	Prova scritta di Italiano	h 8,00
	Correzione elaborati	
Sabato 13 giugno 2026	Prova scritta inglese- francese	h 8,00
	Correzione elaborati	
Lunedì 15 giugno 2026	Prova scritta di Matematica	h 8,00 h 11,00
	Correzione elaborati	

RATIFICA ELABORATI SCRITTI VIA XX SETTEMBRE
--

Martedì 16 giugno 2026	h. 16,00	3^A
	h. 16:30	3^B
	h. 17:00	3^C
	h. 17:30	3^D
	h. 18:00 3	3^E

PROVE ORALI - Via XX SETTEMBRE

DATA	CLASSE	ORE 8,00-13,30	ORE 15,00-20,00 Con scrutinio finale
Mercoledì 17 giugno 2026	3^ A		9 alunni + una privatista
Giovedì 18 giugno 2026	3^ C	11 alunni	

Giovedì 18 giugno 2026	3 ^A A		9 alunni
Venerdì 19 giugno 2026	3 ^A C	11 alunni Scrutinio finale	
Sabato 20 giugno 2026	3 ^A B	11 alunni	11 alunni
Lunedì 22 giugno 2026	3 ^A D	10 alunni	9 alunni
Mercoledì 24 giugno 2026	3 ^A E	10 alunni	9 alunni

RATIFICA FINALE	
Giovedì 25 GIUGNO 2026	ORE 8:00 Via XX Settembre
Venerdì 26 GIUGNO 2026 PUBBLICAZIONE ESITI ESAMI	

Partanna, 21 Maggio 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Barbera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)